



# COMUNE DI POSTIGLIONE

(Provincia di Salerno)

Piazza Armando Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – mail [utc@comunepostiglione.sa.it](mailto:utc@comunepostiglione.sa.it) pec [utc@pec.comunepostiglione.sa.it](mailto:utc@pec.comunepostiglione.sa.it)

Prot. 00664 del 10.03.2020

## CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

### ULTERIORI ED IMPORTANTI COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA

#### IL SINDACO

#### VISTI:

- la direttiva N° 1/2020 emanata il 25/02/2020 dal Ministro della Pubblica Amministrazione “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. N° 6/2020”;
- il D.P.C.M. emesso il giorno 4 marzo 2020, con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento finalizzate a prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, da applicarsi sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. emesso il giorno 8 marzo 2020, con il quale sono state emanate all'art. 1, misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle Province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli; Padova, Treviso, Venezia ed individuate, agli artt. 2 e 3, ulteriori misure di contenimento da applicarsi sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza n. 08 del giorno 8 marzo 2020 emessa del Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca: “Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti che rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli; Padova, Treviso, Venezia ed ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania”.

**TENUTO CONTO** delle raccomandazioni emanate dalla Task Force della Regione Campania, prot. n. 143267 del giorno 04/03/2020, per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**VISTO, da ultimo il D.P.C.M. del giorno 09.03.2020, con il quale il Governo centrale, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo**

**dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.**

**CONSIDERATO** che a causa del progressivo svilupparsi della condizione epidemiologica e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale si rende necessario adottare opportune misure di contrasto, finalizzate a vietare raggruppamenti di persone negli uffici e strutture di proprietà comunale aperti al pubblico.

**PREMESSO** che l'art. 2 com. 1 lett. d) del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 stabilisce che: "I Sindaci e le Associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali".

**RICHIAMATA** la nota del Presidente della Regione Campania ad oggetto: "Ordinanza del Presidente n. 7 del giorno 6 marzo 2020", indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Campania, ai quali è chiesto:

- di notificare a tutti gli esercizi commerciali del proprio territorio la suddetta ordinanza regionale n. 7/2020, la quale dispone la sospensione immediata fino al 15/03/2020 delle attività di discoteca e di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettere d) del DPCM del 4/03/2020;
- di assicurare, attraverso le forze dell'ordine puntuali controlli e che ogni condotta inadempiente venga sanzionata, anche attraverso la chiusura degli esercizi interessati.

**CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO AL 3 APRILE 2020**

**COMUNICA**

**1. DI RISPETTARE** l'obbligo per tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso sul territorio comunale, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, a rispettare l'obbligo:

- **comunicare tale circostanza al Sindaco e al proprio medico** di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- **di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario**, mantenendo lo stato di **isolamento per 14 giorni** dall'arrivo con divieto di contatti sociali;
- **di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;**
- **di rimanere raggiungibile** per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- **in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico** di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, evitando di recarsi presso i presidi sanitarie e gli studi medici senza autorizzazione.

**2. L'OBBLIGO DI EVITARE** ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai comuni di residenza, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (IN ALLEGATO il modulo fornito dal Ministero della

Salute Dipartimento di Pubblica Sicurezza di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 inerente i motivi di spostamento sul territorio).

**3. IL DIVIETO**, su tutto il territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

**4. LA FORTE RACCOMANDAZIONE** ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

**5. IL DIVIETO ASSOLUTO** divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

**IN CASO DI VIOLAZIONE, SI PROVVEDERÀ AD ASSUMERE I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA STRAORDINARIA DI CUI IN PREMESSA.**

**COMUNICA, altresì,**

**6. la SOSPENSIONE di:**

- attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado e degli Asili Nido;
- concorsi pubblici;
- eventi, congressi, iniziative ed attività culturali;
- centri sportivi, piscine, palestre centri estetici, parrucchieri;
- musei;
- biblioteca civica;
- cinema e teatri;
- pub, scuole di ballo, sale gioco, sale scommesse, discoteche;
- centri benessere;
- cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.

**7. L'ACCESSO LIMITATO** di parenti e visitatori alle struttura residenziali per anziani, auto sufficienti e non, presenti sul territorio, ai soli casi indicati dalle direzioni sanitarie della struttura, la quale è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

**8. L'OSSERVANZA, AL FINE DI RIDURRE IL CONTAGIO,** delle seguenti limitazioni per le attività commerciali aperte al pubblico e per le attività sportive di atleti tesserati, contenute nel D.P.C.M. del giorno 09/03/2020, in particolare:

- **chiusura dei negozi all'interno dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive (alimentari e farmacie escluse);**
- **chiusura delle medie e grandi strutture di vendita nei giorni di sabato e domenica;**
- **chiusura dei mercati rionali nei giorni di sabato e domenica;**

- chiusura di bar e ristoranti dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo; obbligo di rispettare le distanze di sicurezza (1 mt) e interdizione al banco nelle fasce orarie di apertura;
- apertura delle attività commerciali, supermercati, negozi di vicinato e mercati, sempre condizionata all'adozione delle misure organizzative tali da rispettare il divieto di assembramenti di persone;
- apertura dei pubblici esercizi a condizione di garantire il mantenimento della distanza di almeno metri 1 tra clienti;
- realizzazione di eventi sportivi ed allenamenti a porte chiuse solo per atleti tesserati professionisti.

**9. L'OSSERVANZA, AL FINE DI RIDURRE IL CONTAGIO, di tutte le misure di prevenzione igienico sanitarie contenute nell'allegato 1 al D.P.C.M. del giorno 04/03/2020 e successivo del giorno 08/03/2020 di seguito esposte e della misura precauzionale di distanza interpersonale di almeno 1 metro per tutte le seguenti attività che restano aperte:**

- farmacie e parafarmacie (anche presenti nei centri commerciali);
- uffici comunali (previo contatto telefonico);
- cimiteri;
- consegna pasti a domicilio;
- assistenza domiciliare;
- trasporti sociali;
- ambulatori medici (previo contatto telefonico).

**10. L'OSSERVANZA, AL FINE DI RIDURRE IL CONTAGIO, delle misure di prevenzione igienico sanitarie contenute nell'allegato 1 al D.P.C.M. del giorno 04/03/2020 e successivo del giorno 08/03/2020, in particolare:**

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani all'ingresso dei predetti esercizi e, per coloro che non vi abbiano ancora provveduto ad effettuare la disinfezione dei locali così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, che consiste nella completa pulizia dei locali con acqua e detersivi comuni, prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70 % dopo pulizia con detersivo neutro;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare il saluto mediante contatto fisico (abbracci e strette di mano);
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- assicurare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

- **pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- **usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.**

### **DISPONE**

Per l'ufficio di Polizia Municipale del Comune di Postiglione:

- il controllo del rispetto delle indicazioni previste dalle norme vigenti in maniera diffusa e dettagliata su tutto il territorio comunale, con relazione al sottoscritto Sindaco, considerando prioritaria, indifferibile ed urgente in questa fase contingente siffatta attività lavorativa per tutto il personale della Polizia Municipale;
- la notifica a tutti i titolari di attività ed esercizi commerciali pubblici presenti sul territorio comunale.

### **INVITA**

la locale Stazione dei Carabinieri a vigilare sull'osservanza delle predette normative.

Postiglione, 10 marzo 2020

Il Sindaco  
F.to Dott. Mario Pepe